

**REGOLAMENTO (CEE) N. 703/92 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 1992****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcune carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91<sup>(2)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;considerando che il regolamento (CEE) n. 580/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, prevede, da un lato, che le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca, presentate dal 1° al 10 marzo 1992 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3809/91, siano presentate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e, d'altro lato, fissa alcuni quantitativi ridotti che possono essere importati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3809/91 nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91, i quantitativi richiesti

possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra di riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3809/91 e (CEE) n. 580/92 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,8571 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 2,8462 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

*Articolo 1*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.